



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPÀ

in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 33/2025

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69643/C** del registro di

Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 9 agosto 2024.

Ad istanza di

G. C. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS ed elettivamente domiciliato in

Palermo nella Via M. Toselli n. 2 presso lo studio dell'avv. Rossana

Rosolino (C.F. RSLRSN75R51G273C), che lo rappresenta e difende per

procura in calce, su foglio separato, al ricorso, il quale ha dichiarato di voler

ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti

indirizzi: PEC rossanarosolino@pecavvpa.it; fax: 0916265723.

CONTRO

1. Fondo Pensioni Sicilia (C.F. 97249080827), in persona del suo

Commissario straordinario, legale rappresentante *p.t.*, elettivamente

domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione

Siciliana in Palermo nella via Caltanissetta n. 2e, rappresentato e difeso

dall'avv. Margherita Sanfratello in servizio presso il predetto Ufficio il quale

ha dichiarato di volere ricevere la comunicazione degli avvisi di Segreteria al

seguinte indirizzo PEC: margheritasanfratello@pec.it.

2. Regione Siciliana in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;

3. Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento della funzione pubblica e del personale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

4. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 gennaio 2025, l'avv. Rossana Rosolino per parte ricorrente e l'avv. Vincenzo Farina per il Fondo Pensioni Sicilia.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente in epigrafe n.q. di *ex* dipendente regionale chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento con il computo del trattamento accessorio percepito per l'incarico di Presidente della Commissione della Sezione provinciale di Trapani dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici (UREGA), svolto dal 30.07.2010 al 31.05.2015.

I.a. Il ricorrente rappresentava quanto segue.

Con D.P.Reg. 446 del 30.7.2010 il dott. G., dirigente di III fascia della Regione Siciliana, allora in servizio presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, veniva nominato Presidente

della Commissione della Sezione provinciale di Trapani dell'UREGA.

Per lo svolgimento delle funzioni assegnategli, l'istante veniva distaccato, con provvedimento prot. n. 171070 del 17.11.2010 del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, presso il predetto Ufficio regionale, in applicazione dell'art. 7-ter, co. 15, L.R. n. 7/2002 e s.m.i.

Il provvedimento di distacco stabiliva che il trattamento economico accessorio inerente all'espletamento di tale incarico, ammontante, secondo il disposto dell'art. 2, c. 2, D.P.Reg. n. 1 del 14.1.2005, a euro 51.000,00 annui, sarebbe stato corrisposto al ricorrente dall'Assessorato regionale infrastrutture e mobilità, cui afferiva l'Ufficio di destinazione, mentre il trattamento economico fondamentale sarebbe rimasto a carico all'Assessorato di provenienza.

Con D.P.Reg. n. 470 dell'1.10.2012 veniva disposta la proroga dell'incarico conferito e il ricorrente continuava a svolgere tali funzioni fino alla data del 31.5.2015, percependo il relativo trattamento economico di euro 51.000,00 annui, da cui erano stati trattenuti i contributi previdenziali a carico del dipendente.

Con D.D.G. 5340 del 30.9.2015, il dott. G. era collocato in quiescenza con diritto a percepire la pensione di anzianità a decorrere dal 01.10.2015 e con nota inviata il 2.11.2015 al Fondo Pensioni Sicilia e all'Assessorato regionale della funzione pubblica - Dipartimento della funzione pubblica e del personale, lo stesso evidenziava lo svolgimento dell'incarico di Presidente della Commissione provinciale UREGA e la percezione del relativo trattamento economico accessorio, affinché se ne tenesse debitamente conto nella determinazione del proprio trattamento

pensionistico.

Con nota prot. 02518 del 22.1.2016, il Fondo Pensioni Sicilia trasmetteva al ricorrente il D.D.S. n. 5 del 7.1.2016, con cui gli era conferita la pensione ordinaria di anzianità, calcolata in euro 65.370,85 annui. L'istante lamentava che dal prospetto di calcolo allegato al suddetto D.D.S. si evince che, nella determinazione della pensione spettante non si era tenuto conto della retribuzione accessoria a quest'ultimo corrisposta per l'espletamento del menzionato incarico di Presidente della Commissione provinciale di Trapani dell'UREGA, in quanto viene considerata unicamente la retribuzione di posizione parte variabile, nella misura minima stabilita dall'art. 64, c. 5 bis, lett. a) del CCRL dell'area Dirigenza della Regione Siciliana applicabile *ratione temporis* ("€ 1.191,85 x 13 mensilità" = € 15.494,00), per gli anni compresi tra il 2012 e il 2015.

Pertanto, il ricorrente, con nota del 31.12.2019 (acquisita al n. 114 del 7.1.2020 del protocollo del Fondo Pensioni Sicilia e al n. protocollo 565 del 7.1.2020 del Dipartimento Funzione Pubblica) e, nuovamente, con nota del 29.4.2020, richiedeva la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico a far data dal proprio collocamento in quiescenza, tenendo conto del trattamento economico percepito quale Presidente della Commissione UREGA, a cui solo il Servizio 3 del Dipartimento regionale della funzione pubblica porgeva riscontro con nota prot. 42540 del 11.5.2020, rappresentando che "lo scrivente Servizio svolge attualmente attività di collaborazione col Fondo Pensioni Sicilia, titolare del provvedimento pensionistico in suo favore e, pertanto, potrà attivarsi successivamente alle disposizioni che il Fondo medesimo vorrà

eventualmente adottare”.

L’istante rappresentava che, in assenza di ulteriore riscontro, presentava ulteriori diffide amministrative alle Amministrazioni convenute con PEC del 21 giugno 2021 e del 7 luglio 2023 e soltanto quest’ultima diffida era riscontrata dal Servizio 1 - “Gestione giuridica del personale” del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale con la nota prot. n. 67362 del 28.7.2023 (inviata con PEC del 31.7.2023) con cui si invitava il Servizio 3 Trattamento economico accessorio “a certificare gli emolumenti percepiti [dal ricorrente] in qualità di Presidente della Commissione Provinciale dell’U.R.E.G.A. dal 30.7.2010 al 31.5.2015, non considerati all’atto del pensionamento perché non rinvenuti nel fascicolo personale”.

Dopo tale sollecito il ricorrente non riceveva alcuna altra notizia sull’attività amministrativa propedeutica alla soddisfazione della propria pretesa né, tantomeno, allo stesso erano corrisposti gli asseriti importi derivanti dal domandato ricalcolo del trattamento pensionistico.

I.b. In punto di diritto il ricorrente prospettava che il compenso percepito per l’espletamento dell’incarico di Presidente della Commissione provinciale UREGA di Trapani dovesse essere considerato ai fini del suo trattamento di quiescenza, ai sensi dell’art. 20, comma 1, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 51, comma 2, L.R. n. 9 del 07/05/2015.

A tal proposito veniva richiamato l’art. 7-ter della L.R. 7/2002 sui compensi spettanti ai componenti dipendenti regionali dell’UREGA che era stato riprodotto pedissequamente nella lettera dell’art. 9, c. 18, della successiva L.R. 12/07/2011, n. 12, contenente la «Disciplina dei contratti pubblici» (nel

testo vigente prima delle modifiche operate dall'art. 1, c. 9, L.R. 12 ottobre 2023, n. 12).

Il ricorrente, quindi, prospettava che il trattamento accessorio derivante dall'attribuzione dell'incarico (e l'espletamento delle relative funzioni) di Presidente della commissione provinciale UREGA, stabilito nella misura di euro 51.000,00 annui dall'art. 2, c. 2, D.P.Reg. n. 1/2005, costituiva la retribuzione di posizione parte variabile spettante al dirigente *ex art.* 35 del D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10 (con cui è stato recepito il CCRL Area Dirigenza, 2000 - 2011) che rientra nella base pensionabile secondo il disposto dell'art. 63, c. 1, CCRL Area Dirigenza applicabile *ratione temporis*, il quale stabilisce che “Le retribuzioni risultanti dall'applicazione degli artt. 61 [trattamento economico fondamentale] e 64 [retribuzione di posizione parte variabile connessa all'attribuzione di un incarico dirigenziale] hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza”.

A tal proposito la difesa attorea evidenziava che il proprio decreto di conferimento della pensione teneva conto della retribuzione di posizione parte variabile del ricorrente nella diversa ed errata misura minima stabilita dall'art. 64, c. 5 bis, lett. a) del CCRL (“€ 1.191,85 x 13 mensilità” = € 15.494,00) e per il limitato periodo compreso tra gli anni 2012 e 2015, a fronte dell'incarico di presidente della Sezione di Trapani dell'UREGA conferito (ed espletato continuativamente dal dott. G.) fin dal 2010.

Il ricorrente aggiungeva che lo stesso Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale aveva riconosciuto la legittimità della sua domanda avendo nella nota del 28.07.2023 riconosciuto che gli emolumenti controversi non erano stati “considerati all'atto del pensionamento perché

non rinvenuti nel fascicolo personale”.

I.c. Il ricorrente, quindi, formulava le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il diritto a godere, fin dalla data del proprio collocamento in quiescenza e per gli anni a venire, del trattamento pensionistico quantificato tenendo conto, nella base pensionabile, della retribuzione dallo stesso percepita per l’espletamento, dal 30.7.2010 al 31.5.2015, dell’incarico dirigenziale di Presidente della Commissione provinciale UREGA di Trapani e, conseguentemente, il diritto dello stesso alla rideterminazione della pensione annua lorda nella misura corrispondente, che si quantifica in € 107.087,85 o in quell’altra somma che sarà ritenuta di giustizia;

- condannare il Fondo Pensioni Sicilia, se del caso previo annullamento o disapplicazione degli atti amministrativi presupposti emanati dalle amministrazioni convenute, ivi compreso il provvedimento di conferimento della pensione di anzianità adottato in precedenza, a corrispondere al ricorrente, fin dalla data del proprio collocamento in quiescenza e per gli anni a venire, il trattamento pensionistico quantificato tenendo conto della chiesta rideterminazione, se del caso, previa condanna della Regione siciliana alla corrispondente regolarizzazione contributiva;

- condannare il Fondo Pensioni Sicilia a corrispondere al ricorrente le differenze pensionistiche derivanti dalla chiesta rideterminazione, per il periodo andante dal proprio collocamento in quiescenza (1.10.2015) fino al soddisfo - che si quantificano, fino alla data del 31.7.2024, in complessivi € 401.817,57, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi su ciascun rateo di pensione fino al soddisfo;

- in via istruttoria, in caso di contestazione sulle risultanze contabili di cui alla relazione allegata al presente ricorso, disporre C.T.U. contabile al fine di determinare gli importi spettanti al ricorrente sulla scorta del petitum di cui alle rassegnate conclusioni;

- con vittoria delle spese di lite.

II. Con decreto del 16 settembre 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 10 gennaio 2025. In data 2 gennaio 2025 parte ricorrente depositava le prove dell'avvenuta notifica del ricorso a tutte le Amministrazioni convenute.

III. Con memoria depositata il 17 dicembre 2024 si costituiva in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia chiedendo di dichiarare inammissibili le domande del ricorrente e, in ogni caso, di rigettare il ricorso con qualsiasi statuizione con vittoria di spese, competenze ed onorari con eccezione di prescrizione dei ratei maturati nel periodo anteriore al quinquennio la data di notifica del ricorso.

L'Ente, dopo avere premesso di svolgere nella fattispecie funzione di ordinario secondario di spesa, osservava che la base pensionabile del personale regionale del c.d. contratto 1 include tutti gli emolumenti fissi e continuativi, stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione parte fissa, retribuzione di posizione parte variabile, indennità di vacanza contrattuale, ad eccezione dell'indennità annua lorda di funzione in quanto priva dei caratteri di fissità e continuità e dunque non ricompresa tra gli elementi di calcolo della retribuzione della base pensionabile, ex L.R. n.2/1962.

Veniva richiamato l'art. 36 del D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10 per il quale

un elemento retributivo poteva essere ricompreso nella base pensionabile, se era parte del c.d. “trattamento economico fisso”.

Gli emolumenti accessori, non aventi le caratteristiche della fissità, della continuatività e della permanente corrispettività, sebbene ricompresi dalla contrattazione collettiva nella “struttura della retribuzione” correlata al rapporto di lavoro, non possono, per ciò solo, essere legittimamente inseriti tra le componenti della base pensionabile in sede di calcolo della “quota retributiva”, riferita alle anzianità maturata sino al 31.12.2003.

La difesa dell’Ente resistente evidenziava che la disciplina della materia pensionistica è riservata esclusivamente alla legge e che normativa statale dettata dalla L. n. 335/1995 (v. art. 2, commi 9, 10 e 11) ha stabilito che gli emolumenti accessori non vanno ricompresi nella base pensionabile relativa al calcolo della “quota retributiva”, essendo essi computabili soltanto ai fini della quantificazione della “quota contributiva. Veniva richiamata giurisprudenza conforme di questa Sezione.

L’Ente previdenziale, in via subordinata e per scrupolo difensivo, osservava che l’indennità annua lorda da riconoscere per la funzione di “Presidente delle Commissioni di Gara”, per effetto all’art. 1, comma 6 della Legge n. 335/1995, potrebbe entrare far parte della retribuzione pensionabile a decorrere dall’ 1/1/1996, ma potrebbe incidere sulla pensione solo se, annualmente, superasse il 18% dello stipendio tabellare lordo (scorporato dalla indennità integrativa speciale) corrisposto e in godimento nel periodo di riferimento.

Nel caso in esame, dunque, l’indennità di cui sopra, sarebbe da considerare, nel calcolo della seconda quota contributiva per l’anzianità maturata dal

01/01/2004, esattamente per il periodo dal 30/10/2010 al 31/05/2015.

Sotto tale profilo si contestavano i conteggi autonomamente ed apoditticamente prodotti *ex adverso* in quanto davano luogo a dei risultati abnormi e privi di concreto radicamento alle norme di legge in materia ed alla realtà del vissuto lavorativo del ricorrente.

A tal proposito veniva rilevato che il ricorrente avrebbe prospettato (solo) l'incidenza dei suddetti elementi sulla quota retributiva omettendo, tra l'altro, di valutare le limitazioni imposte dalle norme citate.

L'Ente concludeva con la richiesta di rigetto delle domande avanzate, eccependo in via subordinata la prescrizione quinquennale.

IV. All'udienza del 10 gennaio 2025 le parti richiamavano gli atti e insistevano nelle relative conclusioni.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è il riconoscimento del diritto del ricorrente, quale *ex* dipendente regionale facente parte del personale del c.d. contratto 1 *ex art.* 10, commi 2 e 3 della L.R. n. 21/1986 cessato dal servizio dal 01.10.2015, alla riliquidazione della pensione in godimento con il computo dei compensi a titolo di trattamento accessorio percepiti nello svolgimento delle funzioni di Presidente della commissione della sezione provinciale di Trapani dell'UREGA dal 30.07.2010 al 31.05.2015 in quanto tali compensi non sarebbero stati computati né ai fini del calcolo del quota retributiva per il servizio prestato fino al 31.12.2003 né ai fini del calcolo della quota contributiva per il servizio prestato dal 01.01.2004.

2. In via pregiudiziale va dichiarata, ai sensi dell'art. 93, co. 5 del c.g.c., la contumacia della Presidenza della Regione Siciliana, del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Dipartimento regionale tecnico della Regione Siciliana che ritualmente evocati in giudizio non si sono costituiti.

3. Appare necessario, in via preliminare, un breve richiamo dell'evoluzione della disciplina del trattamento pensionistico del personale dipendente della Regione Siciliana, la quale, in base alla competenza legislativa esclusiva prevista dallo Statuto di autonomia speciale in materia di trattamento economico e giuridico degli impiegati regionali (art. 14, co. 1, lett. q, R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455), ha nel tempo prodotto una normativa diversa rispetto a quella dello Stato, che si è caratterizzata in generale per un trattamento più favorevole per il personale dipendente regionale e in ogni caso non inferiore a quello del personale dipendente statale.

3.1. La legge regionale di riferimento è la L.R. 2/1962 recante "Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione", la quale ha previsto una pensione da calcolare con il sistema retributivo commisurata al 100% dell'ultima retribuzione annua al raggiungimento dei 35 anni di servizio (art. 4), a differenza delle pensioni dello Stato che avevano come massimo l'80% della retribuzione al raggiungimento dei 40 anni di servizio (cfr. art. 44 d.P.R. 1092/1973) ed una liquidazione della stessa basata su una definizione di retribuzione pensionabile che considera l'*"intero ammontare degli emolumenti fissi e continuativi che il dipendente percepisce"* (artt. 4 e 31 come modificati dall'art. 6 L.R. 11/1963), a differenza delle pensioni dello Stato che

utilizzano il parametro della stipendialità (cfr. art. 43 d.P.R. 1092/1973).

La delineata disciplina previdenziale regionale nel tempo è stata interessata da un processo di progressiva e tendenziale armonizzazione alla disciplina statale in materia, che è iniziato con la L.R. 21/1986, la quale all'art. 10 ha introdotto due diversi regimi pensionistici, distinguendo ai commi 2 e 3 il personale regionale già in servizio e ad esso equiparato (c.d. contratto 1) come il ricorrente, a cui continua ad applicarsi il regime previdenziale regionale, e al comma 1 il restante personale regionale (c.d. contratto 2), a cui si applica il regime previdenziale statale.

Con l'art. 20 della L.R. n. 21/2003, anche per il personale del c.d. contratto 1, è stato introdotto quale sistema di calcolo della pensione il cd. sistema misto, per cui il relativo trattamento pensionistico risulta dalla somma di due quote di pensione, quella relativa al periodo sino al 31 dicembre 2003 calcolata con il sistema retributivo in base alla disciplina regionale, e quella relativa al periodo decorrente dal 1° gennaio 2004, calcolata con il sistema contributivo in base alla disciplina statale (co. 1), è stata prevista una clausola di salvaguardia secondo cui il trattamento con il nuovo sistema misto non può superare quello derivante dall'applicazione integrale del previgente sistema pensionistico regionale (co. 2) ed è stato stabilito che, dal 1° gennaio 2014, i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato previste dall'art. 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 (c.d. riforma Fornero).

Il processo di armonizzazione del sistema pensionistico regionale è stato poi completato dalla L.R. 9/2015, come modificata dalla L.R. 12/2015, la quale

con l'art. 51 ha previsto che per il personale del c.d. contratto 1 il "calcolo della quota retributiva di pensione del personale regionale ... è effettuato in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato" (co. 1), considerando la "media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni" (co. 2) e prevedendo per il trattamento complessivo lordo un limite superiore pari all'85% della media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni e un limite inferiore pari al trattamento pensionistico statale.

È stata poi introdotta una articolata disciplina transitoria (art. 52) relativa al personale regionale del c.d. contratto 1 collocato in quiescenza nel periodo dall'entrata in vigore della legge (15 maggio 2015) al 31 dicembre 2020 durante il quale ad esso, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 e fatto salvo il metodo di calcolo della quota retributiva sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, continua ad applicarsi per il calcolo della quota retributiva la disciplina previdenziale regionale con la previsione di una decurtazione.

3.2. Sulla predetta riforma pensionistica regionale, introdotta dalla L.R. n. 9/2015, come modificata dalla L.R. 12/2015, questa Sezione e la relativa Sezione di Appello per la Regione Siciliana hanno avuto modo di pronunciarsi in diversi casi, affermando che il legislatore regionale "*ha inteso perseguire ... essenziali e necessari obiettivi concernenti, in primo luogo, la concreta sostenibilità finanziaria, nel breve e lungo periodo, del sistema previdenziale regionale e, in secondo luogo, un riequilibrio, sia pur parziale, di tale sistema al suo interno*" fra il personale del c.d. contratto 1 con quello del c.d. contratto 2, atteso che i trattamenti pensionistici dei primi, essendo la relativa quota retributiva ancora calcolata in base ai criteri

prefissati dalla L.R. 2/1962, risultavano essere maggiori sia di quelli del personale regionale c.d. contratto 2 sia di quelli del personale civile dello Stato di pari qualifica e anzianità (cfr. C. conti, Sez. App. Reg. siciliana, sent. n. 109/2019).

È stato anche affermato che la riforma pensionistica del 2015, per il personale regionale del c.d. contratto 1 rientrante nella predetta disciplina transitoria, non ha innovato la nozione di base pensionabile ai fini del calcolo della quota retributiva prevista dalla disciplina della L.R. 2/1962 (cfr., *ex multis*, Corte conti, Sez. Reg. siciliana nn. 749/2019, 640/2019, 416/2018, 602/2017), la quale va tenuta distinta da quella prevista per gli impiegati civili dello Stato *ex art.* 43 d.P.R. 1092/1973 (cfr. C. conti, Sez. App. Reg. siciliana, n. 42/2019).

Inoltre, con riferimento all'art. 1, commi 5 e 6, della L.R. n.12 del 10.7.2015, con il quale le espressioni “media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi cinque anni”, contenuta nell'art. 51, comma 3, della L.R. n.9 del 7.5.2015, e “media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni”, contenuta nell'art. 52, commi 1 e 6, della medesima L.R. n.9/2015, sono state sostituite dall'espressione “media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni” e ciò “con effetti dalla data di entrata in vigore della stessa L.R. n.9/2015”, come precisato dall'art. 1, comma 7, della L.R. n.12/2015, è stato affermato che tali modifiche introdotte nel luglio 2015 con efficacia retroattiva dal 15 maggio 2015 “*il legislatore regionale, ferme restando le finalità di armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale e soprattutto di contenimento dell'ingente spesa previdenziale a carico del bilancio regionale, già chiaramente enunziate negli artt. 51 e 52*

della L.R. 7.5.2015, n.9, ha voluto rendere formalmente omogenee le formulazioni dell'art. 51, comma 3 (ove si parlava di "media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi cinque anni"), e dell'art. 52, commi 1 e 6 (ove si parlava di "media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni"), con quella già contenuta nell'art. 51, comma 2, della medesima L.R. n.9/2015, mediante la quale, in sede di modifica dell'art. 20, comma 1, della L.R. n.21/2003, è stato disposto che, ai fini del calcolo della "quota retributiva" delle pensioni (ossia di quella rapportata alle anzianità maturate sino al 31.12.2003), da effettuarsi in conformità ai criteri basilari di cui alla L.R. n.2/1962, deve farsi riferimento, a partire dall'entrata in vigore della L.R. n.9/2015, "alla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni" (e non più "alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo", come previsto dall'originario testo dell'art. 20, comma 1, della L.R. n.21/2003).

In tale peculiare contesto, risulta, quindi, del tutto evidente che il legislatore regionale del 2015, ai fini del calcolo della "quota retributiva", non ha inteso affatto mutare, in senso più favorevole per i futuri pensionati, il nucleo essenziale della tradizionale nozione di base pensionabile, così come desumibile dagli artt. 4 e 31 della L.R. n.2/1962 (normativa recepita dall'art. 20, comma 1, della L.R. n.21/2003, a sua volta oggetto di espresso richiamo da parte degli artt. 51 e 52 della L.R. n.9/2015), secondo cui in essa vanno inseriti soltanto gli emolumenti retributivi aventi le peculiari caratteristiche della fissità, della continuatività e della permanente corrispettività" (cfr. C. conti, Sez. App. Reg. siciliana, n. 58/2020).

4. Sulla base delle richiamate coordinate normative e giurisprudenziali il

ricorso è infondato e non merita di essere accolto per le considerazioni di seguito svolte.

4.1. L'odierno ricorrente *ex* dipendente regionale appartenente al c.d. contratto 1 è titolare di pensione ordinaria con decorrenza dal 01.10.2015 ricadente nella disciplina transitoria di cui all'art. 52 L.R. 9/2015 e s.m.i. per cui il suo trattamento pensionistico è stato liquidato con il sistema misto determinato dalla quota retributiva per il servizio prestato fino al 31.12.2003 calcolata con il metodo retributivo sulla base della disciplina pensionistica regionale prima delle riforme pensionistiche di cui alle leggi regionali n. 21/2003 (art. 20) e n. 9/2015 (artt. 51 e 52 come modificati dall'art. 1 commi 5-7 della L.R. 12/del 2015) e dalla quota contributiva per il servizio prestato dal 01.01.2004 calcolata con il metodo contributivo sulla base della relativa disciplina previdenziale dello Stato. Inoltre, il suo trattamento pensionistico non può superare il novanta per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni.

La questione controversa attiene al mancato computo pensionistico del trattamento accessorio percepito nello svolgimento dal 30.07.2010 al 31.05.2015 delle funzioni di presidente della commissione della Sezione provinciale di Trapani dell'UREGA in quanto costituisce fatto non contestato che tali emolumenti non sono stati computati nella pensione in godimento del sig. G. C. né ai fini del calcolo della quota retributiva e di quella contributiva né ai fini del calcolo del tetto del 90% della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni.

Il ricorrente ha chiesto, quindi, la riliquidazione della pensione in godimento con l'inclusione di tale trattamento sia ai fini della base pensionabile della

quota retributiva e di quella contributiva sia ai fini della base per il calcolo del suddetto tetto del 90%, allegando una consulenza tecnica di parte del consulente del lavoro, dott. Marco Vasta che, applicando il prospettato computo completo, è pervenuto ad una riquantificazione della pensione del ricorrente nell'importo di euro 107.087,89 (cfr. all. 15 del ricorso) a fronte dell'importo di euro 65.370,85 liquidato al ricorrente con il D.D.S. n. 5 del 7.1.2016.

4.2. La questione controversa tra le parti non attiene, quindi, al computo del trattamento accessorio percepito dal ricorrente nello svolgimento dell'incarico di presidente della commissione della sezione provinciale di Trapani dell'UREGA ai fini del calcolo della quota contributiva della pensione quanto quella del suo computo ai fini del calcolo della quota retributiva e del tetto pensionistico.

La retribuzione dei pubblici dipendenti è costituita generalmente da due parti, una tabellare, fissa e continuativa, ed un'altra accessoria, variabile ed eventuale. Fino alla riforma pensionistica recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, la parte accessoria e variabile della retribuzione non era considerata ai fini del calcolo della pensione. La citata legge, introducendo un sistema misto di calcolo della pensione e un ampliamento della base pensionabile, ha comportato che per la quota retributiva della stessa relativa al servizio svolto fino al 31.12.1992 (c.d. quota A) continuasse a permanere questa esclusione mentre per la quota retributiva per il servizio svolto dal 01.01.1993 (c.d. quota B) e per la eventuale quota contributiva (c.d. quota C) della stessa pensione anche gli elementi accessori e variabili contribuivano a determinare la retribuzione pensionabile utile al calcolo delle relative quote

di trattamento ai sensi dell'art. 2, co. 9 della L 335/1995.

Per i dipendenti regionali appartenenti al c.d. contratto 1 come il ricorrente, per il calcolo della quota retributiva per il servizio prestato fino al 31.12.2003 e del tetto pensionistico non bisogna considerare la suddetta disciplina statale ma bisogna fare riferimento agli artt. 4 e 31 della legge regionale n. 2 del 1962, come modificati dall'art. 6 della legge regionale n. 11 del 1963, i quali hanno previsto che la *"liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché delle indennità di licenziamento e di buona uscita, e la determinazione dei contributi anche per l'assistenza sanitaria, sono effettuate sull'intero ammontare degli emolumenti fissi e continuativi che il dipendente percepisce"*.

Le predette caratteristiche di fissità e continuità sono state interpretate dalla consolidata giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*, Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sent. n. 100/A/2011) nel senso di includere tutti gli elementi retributivi che hanno carattere stabile, definitivo e permanente e, quindi, rappresentano la struttura fondamentale della retribuzione con esclusione di tutti gli altri elementi di carattere personale e contingente. Rappresenta, quindi, orientamento costante di questa Corte che nella nozione di retribuzione annua pensionabile ai fini del calcolo della quota retributiva dei dipendenti regionali appartenenti al c.d. contratto 1 a cui si applica la disciplina transitoria di cui all'art. 52 della L.R. 9/2015 rientra ogni emolumento elargito in modo fisso e continuativo che sia dovuto obbligatoriamente, per legge o per contratto collettivo di lavoro, quale permanente corrispettivo per l'attività lavorativa svolta.

4.3. Ciò posto, per quanto riguarda la domanda di riconoscimento, nella base

pensionabile della quota retributiva e del tetto del trattamento pensionistico del ricorrente, della retribuzione accessoria percepita dal ricorrente dal 30.07.2010 al 31.05.2015 nello svolgimento delle funzioni di presidente della commissione della sezione provinciale di Trapani dell'UREGA ai sensi dell'art. 7-ter della L.R. 109/1994, introdotto dall'art. 5 della L.R. 7/2002, per come poi riprodotto nell'art. 9, co. 18 della L.R. n. 12/2011 nel testo vigente nel periodo dei fatti di causa, questo Giudice ritiene che tale trattamento accessorio non abbia le richiamate caratteristiche della quiescibilità (fissità, continuatività e permanente corrispettività) in base alle su riportate disposizioni normative, per cui la suddetta domanda di parte attrice deve essere respinta.

L'art. 7-ter della L.R. 109/1994 nel disciplinare l'istituzione, le competenze e il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) prevede al comma 3 che "L'Ufficio costituisce struttura intermedia dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici" e al comma 2 dispone che "L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali".

Il successivo comma 9 prevede che "Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell'amministrazione statale anche a riposo, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra

magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili,

avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere

della Commissione “Affari istituzionali” dell’Assemblea regionale siciliana;

b) un dirigente tecnico dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo

parere della Commissione “Affari istituzionali” dell’Assemblea regionale

siciliana;

c) un dirigente o un funzionario dell’ente appaltante, escluso il responsabile

del procedimento, indicato di volta in volta dall’ente di competenza”.

Il comma 11 della suddetta L.R. stabilisce che “Presso ogni sezione è

istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto

un dirigente regionale” e il comma 15 statuisce che i “componenti delle

sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in

caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori anni

due. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati

presso l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori

pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell’Ufficio di cui al

comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione”.

Infine, il comma 16 dell’art. 7-ter della L.R. 109/1994 stabilisce che “Ai

componenti delle commissioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo di

nomina regionale spetta un’indennità annua lorda di funzione da

determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti

l’eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di

provenienza. *Ai componenti le commissioni, dipendenti*

dell’Amministrazione regionale, a decorrere dall’anno 2008, in luogo

dell’indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando il disposto di cui

all'articolo 36, comma 1, dell'allegato al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivo equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione”
(enfasi aggiunta).

Secondo la prospettazione del ricorrente il trattamento economico accessorio previsto dal secondo periodo del comma 7-ter della L.R. 109/1994 per lo svolgimento dell'incarico di presidente della commissione della sezione provinciale dell'UREGA è da equiparare alla retribuzione di posizione parte variabile quale componente della retribuzione di un dirigente di III fascia dell'Amministrazione regionale siciliana per cui, siccome quest'ultima è pacificamente computata nel calcolo della base pensionabile della quota retributiva e del tetto pensionistico della pensione del personale regionale appartenente al c.d. contratto 1, analoga computabilità varrebbe per il suddetto trattamento economico accessorio.

Questo Giudice osserva che tale equiparazione non trova alcun fondamento normativo. Dalla disciplina regionale sopra richiamata, infatti, non emerge alcuna equiparazione, neanche indiretta, tra la posizione di un dirigente regionale di III fascia e quella di componente con le funzioni di presidente della commissione di una sezione provinciale dell'UREGA visto che un componente delle commissioni dell'UREGA non svolge un incarico in alcun modo assimilabile a quello dirigenziale. In tale senso depone il fatto che l'UREGA nel suo complesso costituisce una struttura intermedia

dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale di riferimento mentre presso ogni sezione è costituita una struttura di supporto tecnico-amministrativo a cui è preposto un dirigente regionale con relativo incarico dirigenziale. In ultimo, possono fare parte delle commissioni delle sezioni dell'UREGA anche personale regionale non dirigenziale e personale esterno anche non avente qualifica dirigenziale.

Risulta, quindi, del tutto infondata la prospettazione attorea di equiparare il trattamento economico accessorio di componente della commissione di una sezione provinciale dell'UREGA con la retribuzione di posizione parte variabile di un dirigente di III fascia dell'Amministrazione regionale.

Né coglie nel segno, ai fini della suddetta equiparabilità, l'ulteriore prospettazione del ricorrente il quale ha evidenziato che, in parziale corrispondenza al periodo di svolgimento dell'incarico di presidente della commissione della sezione provinciale di Trapani dell'UREGA, nella sua pensione liquidata è stata già computata la retribuzione di posizione di parte variabile per un importo minimo annuo di euro 15.494,00 e per il limitato periodo dal 2012 al 2015 che, secondo la difesa attorea, costituirebbe un computo parziale del trattamento accessorio di cui è causa anche se di importo minore rispetto a quello derivante dal suddetto incarico (euro 51.000,00 annui) e per un periodo limitato rispetto all'intero periodo 2010-2015 in cui è stato svolto il suddetto incarico.

Questo Giudice osserva che anche tale tesi attorea è infondata poiché in atti non vi è alcun elemento per ritenere che tale retribuzione di posizione di parte variabile già inclusa nel calcolo della pensione in godimento costituisca un parziale computo del trattamento economico accessorio percepito per

l'incarico di cui è causa. Di contro, è molto verosimile che tale retribuzione di posizione di parte variabile computata negli anni dal 2012 al 2015 sia da imputare allo svolgimento di un contestuale incarico dirigenziale considerato che la posizione di distacco del ricorrente disposta con D.D.G. del Dipartimento della funzione pubblica e del personale, prot. 171070 del 17.11.2010, aveva una durata di due anni decorrente dalla data di adozione del D.P.Reg. del 30.07.2010 (cfr. all.ti 2 e 1 del ricorso), parametrata alla durata biennale del primo incarico di presidente della commissione della sezione provinciale di Trapani dell'UREGA ai sensi del comma 15 dell'art. 7-ter della L.R. 109/1994, per cui il suddetto distacco è scaduto il 30 ottobre 2012, mentre la prosecuzione dell'incarico di cui è causa fino al 31.05.2015 è avvenuta sulla base del D.P.Reg. n. 470 dell'1.10.2012 (all. 3 del ricorso) con cui non è stata disposta una semplice proroga del precedente incarico ma un mutamento del suo titolo giuridico in quanto con tale atto i soggetti già nominati quali presidenti e vicepresidenti delle commissioni delle sezioni provinciali dell'UREGA sono stati "nominati commissari straordinari" con le stesse funzioni e permanenza in carica fino alla "nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione".

Da quanto detto, emerge che l'incarico di componente della commissione provinciale dell'UREGA ai sensi dell'art. 7-ter della L.R. 109/1994 è un incarico di durata breve (due anni), la cui eventuale proroga biennale per il solo incarico di prima nomina non è automatica ma dipende da esigenze specifiche dell'Amministrazione regionale, e il cui trattamento economico previsto viene qualificato dalla stessa norma di attribuzione quale "trattamento accessorio" cosa che di per sé si pone in evidente contrasto con

le caratteristiche di fissità e continuità predicate dalla richiamata norma regionale per individuare la base pensionabile per il calcolo della quota retributiva della pensione del personale del c.d. contratto 1 e per il relativo tetto pensionistico. A ciò si aggiunga, quale ulteriore elemento di precarietà che l'incarico ricoperto dal sig. G. di cui è causa solo per il periodo ottobre 2010-ottobre 2012 ha avuto una durata predeterminata con collocazione in posizione di distacco mentre per il restante periodo da novembre 2012 ad aprile 2015 è stato svolto in regime di proroga in qualità di commissario straordinario in attesa della nomina dei nuovi componenti della commissione provinciale di Trapani dell'UREGA.

Dalla predetta disciplina legale e dal concreto svolgimento della fattispecie emerge, quindi, che l'incarico di componente della commissione di una sezione provinciale dell'UREGA è un incarico temporaneo e straordinario per cui il relativo compenso non è equiparabile ad un elemento strutturale della retribuzione del dirigente regionale di terza fascia della Regione Siciliana.

Si è trattato, quindi, di un compenso non stabile, legato ad un temporaneo incarico non ordinario a scadenza per l'assunzione delle relative funzioni e, quindi, privo dei requisiti della "fissità", "continuatività" e "permanente corrispettività" richiesti dalla normativa sopra richiamata, per cui la domanda di inclusione di tale trattamento nella base pensionabile della quota retributiva e del tetto pensionistico va respinta.

4.4. Per quanto riguarda la domanda del ricorrente di riliquidazione della pensione in godimento con il computo nella base pensionabile, ai fini del calcolo della quota contributiva, della retribuzione accessoria percepita dal

30.07.2010 al 31.05.2015 nello svolgimento delle funzioni di presidente

della commissione della sezione provinciale di Trapani dell'UREGA si

osserva quanto segue.

Come detto, per il calcolo della quota contributiva della pensione del

personale regionale del c.d. comparto 1 si applica la disciplina previdenziale

degli impiegati civili dello Stato che, ai sensi dell'art. 2, co. 9 della L

335/1995, ha ampliato la nozione di retribuzione anche agli elementi

accessori e variabili.

Ciononostante, la pensione del ricorrente è sottoposta al tetto pensionistico

del 90% della media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio di cui all'art.

52, co. 1 della L.R. 9/2015 come modificata dalla L.R. 12/2015. Dall'esame

del DDS n. 2737 del 14.10.2015 di liquidazione della pensione del sig. G. C.

(cfr. all. 7 del ricorso) emerge che il trattamento pensionistico del ricorrente

è stato determinato in misura pari al 90% della media delle retribuzioni

dell'ultimo quinquennio, per effetto dell'applicazione della suddetta norma

sul tetto pensionistico, posto che il calcolo del trattamento pensionistico

derivante dalla somma della quota retributiva determinata sulla base dell'art.

20 della L.R. n. 21/2003, pur con le decurtazioni previste dall'art.52, co. 1

della L.R. n. 9/2015, e della quota contributiva determinata sulla base della

legislazione statale risultava superiore al suddetto tetto del 90%.

Pertanto, fermo restando l'importo del suddetto tetto pensionistico per il

quale, come detto, viene in rilievo la stessa definizione di retribuzione

utilizzata per determinare la base pensionabile della quota retributiva, nessun

effetto utile deriverebbe all'interessato da un ricalcolo della quota

contributiva con il computo del trattamento economico accessorio percepito

nello svolgimento dell'incarico di presidente della commissione della sezione provinciale di Trapani dell'UREGA.

4.5. Alla luce delle su esposte considerazioni il ricorso è infondato e va rigettato.

5. Considerata la condotta delle Amministrazioni resistenti che non hanno mai fornito una risposta univoca al ricorrente sulla questione controversa, le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 31, co. 3 del c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

- rigetta il ricorso;

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 28 gennaio 2025

Pubblicata 29 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)